

**Direzione Regionale Calabria**

**ACCORDO ATTUATIVO**  
**Art. 15 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.**

per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito del Protocollo d'intesa Inail – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Assoportri stipulato in data 12 aprile 2023

tra

**I'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO** – Direzione regionale Calabria (di seguito denominato INAIL Calabria), con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n.60, C F 01165400589, rappresentato dalla dott.ssa Teresa Citraro nella qualità di Direttore Regionale pro-tempore

e

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO**  
**(di seguito anche AdSP MTMI)**

con sede legale in Gioia Tauro (RC), Contrada Lamia 89013, C. Fiscale/P.Iva: 91005020804 rappresentata dall'Ammiraglio Isp. (CP) Andrea Agostinelli nella qualità di Presidente, tale nominato con D.M. 257 del 18/6/2021

di seguito denominate "Parti"

**PREMESSO CHE**

con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 12/4/2023, Inail e Assoportri hanno definito, all'articolo 3, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

## **CONSIDERATO CHE**

al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo attuativo, come previsto dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa;

ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - FINALITA'**

Le Parti, con il presente accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione e la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la realizzazione di azioni sinergiche rivolte ad ambiti prioritari di intervento, in relazione alla programmazione delle rispettive Amministrazioni.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE**

le parti si impegnano a programmare specifiche progettualità, negli ambiti di seguito riportati:

- azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- implementazione di metodologie per la mappatura dei rischi in ambito portuale, con valorizzazione dei dati prodotti dagli strumenti in uso per la rilevazione e analisi degli infortuni e *near miss*, anche per la successiva condivisione in sede di riunione periodica ex art 35 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- analisi dei dati di rilevazione dei rischi, finalizzata alle iniziative di prevenzione dei rischi anche al fine della classificazione nell'ambito del rapporto assicurativo delle aziende;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo operativamente i Servizi ispettivi presso i Servizi Prevenzione ed Igiene degli Ambienti di Lavoro (S.p.i.s.a.l.), attivi presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio in base all'ubicazione dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI, ed il Referente regionale del Gruppo interregionale porti;
- la realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle

condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti potranno valutare il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il Ccnl unico dei lavoratori dei porti, del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro, già istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto L.gs. 272/99 di emanazione del *"Regolamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1993, n. 485"*.

### **ARTICOLO 3 - FUNZIONE DI GESTIONE**

Le finalità previste dal presente atto sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato di gestione, come previsto dall'art. 6 del richiamato Protocollo d'intesa.

Al fine di monitorare l'andamento dei progetti, il Comitato di gestione dovrà essere convocato anche da una sola delle parti ogniqualvolta si renda necessario procedere ad una rimodulazione delle attività progettuali.

### **ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.

Gli impegni saranno assunti nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei piani operativi di ciascuna delle Parti.

Nell'ipotesi che nello sviluppo dei progetti si renda necessario il ricorso a terze Parti, per l'acquisto di beni e servizi, la selezione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.

### **ARTICOLO 5 - PROPRIETA' INTELLETTUALE**

In tema di proprietà intellettuale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del Protocollo d'intesa citato in premessa.

### **ARTICOLO 6 - TUTELA DELL'IMMAGINE**

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi

diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.

#### **ARTICOLO 8 – RECESSO**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **ARTICOLO 9 - DURATA**

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, con durata corrispondente alla durata del Protocollo d'intesa citato in premessa.

#### **ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro.

#### **ARTICOLO 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

#### **ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'accordo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Direttore regionale INAIL Calabria  
**Dr.ssa Teresa Citraro**

Presidente AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio  
**Ammiraglio Isp. (CP) Andrea Agostinelli**